



## FOGLIO INFORMATIVO

---

### NEGOZIAZIONE DI ASSEgni TRATTI SU CONTI DI PERTINENZA ESTERA

#### I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni**
- Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 – 00187 Roma  
Tel +390647021 – <http://www.bnl.it>
- Codice ABI 1005
- Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 5676
- Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A.  
- Parigi
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006
- Dal Bilancio al 31/12/2008:
- Capitale Sociale Euro 2.076.940.000 i.v. –
- Riserve 508.635.738

## FOGLIO INFORMATIVO

---

### NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI TRATTI SU CONTI DI PERTINENZA ESTERA

#### Caratteristiche e rischi tipici

Per negoziazione si intende il riconoscimento dell'importo dell'assegno al beneficiario o del suo controvalore, se è espresso in valuta estera. Possono essere negoziati assegni, espressi in Euro o valuta estera, tratti da banche e/o da privati su fondi disponibili su conti di pertinenza estera, detenuti presso banche italiane o estere.

Il servizio di negoziazione degli assegni esteri è, sostanzialmente, un anticipo da parte della banca negoziatrice dell'importo dell'assegno che permette al beneficiario di incassare subito i fondi a lui dovuti dal suo debitore estero senza dover attendere l'invio dell'assegno alla banca che detiene il conto sul quale è tratto ed il successivo trasferimento dell'importo dell'assegno da parte di questa, dopo averne accertato l'autenticità e la disponibilità di fondi. Una procedura che richiede spesso tempi abbastanza lunghi.

Per questo motivo la negoziazione è soggetta alla clausola "**Salvo Buon Fine (SBF)**". Ciò significa che il beneficiario deve restituire l'importo dell'assegno alla banca negoziatrice se questo non verrà successivamente pagato dalla banca che detiene il conto per qualsivoglia motivo, tra cui, mancanza di fondi, smarrimento dell'assegno, blocco dei pagamenti del Paese dove è detenuto il conto, non conformità dell'assegno con la legislazione vigente nel Paese dove è detenuto il conto.

Per gli assegni tratti su banche con sede negli **USA**, l'obbligo del rimborso da parte del beneficiario dell'importo dell'assegno sussiste anche dopo che l'assegno è stato onorato dalla banca trassata ove venga contestata la regolarità formale dell'assegno o l'autenticità e la completezza delle girate. Il beneficiario ha l'obbligo di restituire l'importo dell'assegno anche a presentazione di idonei documenti che sostituiscono l'originale assegno.

Per gli assegni tratti su banche con sede nella **Repubblica Federale Tedesca**, la restituzione dell'assegno impagato è soggetta a espressa richiesta da parte della banca negoziatrice e a costi specificamente previsti che sono a carico del beneficiario. Questi è peraltro obbligato a restituire l'importo dell'assegno impagato anche in mancanza di sua restituzione perché andato distrutto.

La negoziazione può avvenire per corrispondenza, per cui l'importo del netto ricavo viene accreditato sul conto corrente del beneficiario, oppure per cassa direttamente allo sportello dalla banca.

La negoziazione degli assegni è soggetta alle Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'Estero.

## FOGLIO INFORMATIVO

### NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI TRATTI SU CONTI DI PERTINENZA ESTERA

#### Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

#### Negoziazione SBF per corrispondenza di assegni denominati in Euro e in valuta estera

Per assegno	<b>Euro 1,55, massimo Euro 6,20 per rimessa (a condizione che gli assegni siano dominati nella stessa valuta)</b>
Commissione di servizio	<b>1,50‰ minimo Euro 4,13 oltre al recupero delle spese postali sostenute e dalle eventuali spese reclamate dalla banca trassata.</b>

#### Valuta di accredito dalla data di ricezione della rimessa (salvo rettifica in caso di ritardata copertura da parte della banca trassata)

##### Assegni in Euro

1) Trattati su Italia su BNL	<b>valuta prevista per i versamenti su c/c in Euro</b>
su altre banche italiane	7 gg lavorativi
2) Trattati su Estero su banche di Paesi UEM	7 gg lavorativi
su banche di altri paesi	15 gg lavorativi

##### Assegni in valuta estera

Se il Cambio applicato alla negoziazione della valuta estera è la quotazione delle valute estere indicata nel listino BNL

1) Trattati su Italia su BNL	<b>valuta prevista per i versamenti su c/c in Euro</b>
su altre banche italiane	7 gg lavorativi
2) Trattati su Estero su Paesi UEM	<b>7 gg lavorativi</b>



## FOGLIO INFORMATIVO

### NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI TRATTI SU CONTI DI PERTINENZA ESTERA

su Paesi del Nord America	10 gg lavorativi
su banche di altri Paesi	15 gg lavorativi

Se il Cambio applicato alla negoziazione della valuta estera è la quotazione indicata nello specifico listino dei cambi chèque: 2 gg lavorativi per tutti gli assegni negoziati indipendentemente dal Paese sul quale sono tratti.

#### **Restituzione di assegni impagati precedentemente accreditati SBF**

Per assegno **Euro 10,30 oltre eventuali spese reclamate dalla banca trassata**

#### **Negoziazione SBF allo sportello di assegni denominati in Euro e in valuta estera**

Commissioni di servizio **1,50‰ minimo Euro 4,13**

Cambio applicato alla negoziazione della valuta estera **quotazione indicata nello specifico listino dei cambi chèque esposto nei locali della banca aperti al pubblico**

### **Clausole contrattuali**

Servizio incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia

Art. 1 – Per i servizi d'incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (ad es. quelle dipendenti da irregolarità degli effetti, documenti ed assegni; indicazioni erronee, non precise o insufficienti; clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie; scioperi, anche del proprio personale; disservizi; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge).

Art. 2 – La Banca, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 cod. civ., e, comunque, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non.

Art. 3 – In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, la Banca si limita a restituire i titoli, senza dare altro preventivo avviso, al quale il Cliente rinuncia espressamente.

Art. 5 – Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine.

Servizio incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia



## FOGLIO INFORMATIVO

### NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI TRATTI SU CONTI DI PERTINENZA ESTERA

Art. 7 – La Banca (o il Corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento dal trassato soltanto se l'importo degli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, stilati in euro o in divisa estera potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa (che deve contenere istruzioni specifiche circa la levata, o meno, del protesto; in assenza di istruzioni specifiche sul punto, la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato).

La Banca non risponde dei fatti imputabili al debitore italiano.

Servizio incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni su Estero

Art. 9 - L'accettazione o l'incasso di effetti, assegni o documenti sull'estero sono disciplinati dalla legge del Paese estero quando questa sia diversa dalla legge italiana.

La Banca non risponde per le conseguenze derivanti dalla mancata accettazione o dal mancato protesto in tempo utile quando l'incasso o l'accettazione devono avvenire in Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile.

Art. 10 – Il cedente di assegni o di effetti sugli Stati Uniti d'America o su altri Paesi che esigono garanzie di rimborso dai cedenti, sono tenuti al rimborso in qualunque tempo o semplice richiesta della Banca, su analoga richiesta del corrispondente o del trattario”.

Servizio di sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia o sull'Estero

Art. 11 – La Banca esegue esclusivamente per conto del cedente le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o pagamento di effetti, di documenti e di assegni sull'Italia o sull'Estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, rendendosi applicabili nei confronti dello stesso cedente tutte le norme stabilite sopra per i servizi d'incasso e di accettazione.

Art. 13 – Elezione di domicilio e suoi effetti

Recesso dalla facilitazione

Sono disciplinate le ipotesi di recesso dalla facilitazione accordata da parte della Banca (con diritto di esigere la restituzione delle somme anticipate), anche nel caso in cui la facilitazione sia concessa ad un consumatore.

### Legenda delle principali nozioni del servizio

<b>Valuta di accredito</b>	Indica il giorno dal quale l'importo dell'assegno accreditato in conto comincia a maturare interessi creditorî.
----------------------------	---